

# ERGA-LOGOI

Rivista di storia, letteratura, diritto  
e culture dell'antichità

13 (2025) 1

|                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L'ira come disvalore: Senofonte contro Omero<br><i>Roberto Nicolai</i>                                                                      | 7   |
| Soci in affari: κοινωνία e κοινωνοί nell'Atene di età classica<br><i>Cristina Carusi</i>                                                    | 25  |
| Ἰσχυρία del cittadino prostituito nell'Atene dell'età classica<br><i>Paolo Autino</i>                                                       | 69  |
| <i>Per verba, per gesta et per imagines</i> . Agrippine l'Ancienne, un exemple<br>de communication politique<br><i>Alessandra Valentini</i> | 93  |
| Minicio Fundano: una personalità da riscoprire<br><i>Elena Gritti</i>                                                                       | 113 |
| Tempo e <i>antibistoire</i><br><i>Lia Raffaella Cresci</i>                                                                                  | 135 |
| Il tetrarca e sua madre. Romula tra strategia promozionale e azione<br>politica di Galerio<br><i>Marilena Casella</i>                       | 145 |

## RECENSIONI

## REVIEWS

|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Margherita Cassia</i><br>F. Cenerini, <i>Messalina. Leggenda e storia di una donna pericolosa</i><br>(2024)         | 167 |
| <i>Cecilia Ricci</i><br>D.H. French, <i>The Inscriptions of Kayseri and Kayseri Museum</i><br>(Caesarea-Mazaca) (2024) | 173 |



# L'ἀτιμία del cittadino prostituito nell'Atene dell'età classica

Paolo Autino

DOI – <https://doi.org/10.7358/erga-2025-001-autp>

**ABSTRACT** – *The atimia of the prostituting citizen in Classical Athens* – A law cited by Aeschines in his oration *Against Timarchus* sanctioned Athenian citizens who practised ἐταίρησις, excluding them from many public activities. Other sources mention further prohibitions, not cited by Aeschines, but these, upon careful analysis, appear mostly unreliable. It follows that the prostitute was subject to partial ἀτιμία, however extensive; it was automatic (*ipso facto*). The prostitute perhaps incurred total ἀτιμία only if he was condemned in a δοκιμασία ῥητόρων.

**KEYWORDS** – Atene; atimia; Eschine; legge; prostituzione; sanzioni – Aeschines; Athens; atimia; law; penalties; prostitution.

1. – Nell'Atene dell'età classica lo status giuridico del cittadino che intrattenesse rapporti sessuali in cambio di un vantaggio economico era definito dal νόμος ἐταιρήσεως, riportato da Eschine nell'orazione *Contro Timarco* (§§ 19-21)<sup>1</sup>. Esso, più precisamente, penalizzava il cittadino dedito all'ἐταίρησις, privandolo di vari diritti. Il significato del vocabolo ἐταίρησις non era in nessun modo definito dal testo legislativo; ma, in base a quanto Eschine stesso dice nei §§ 51-52 della *Contro Timarco*, alla luce anche di altre fonti<sup>2</sup>, possiamo desumere che esso significava stabilire una relazione sessuale (ed eventualmente sentimentale) con qualcuno in cambio di un corrispettivo economico, esplicitamente pattuito oppure non apertamente determinato, nel senso che l'ἐταῖρος si aspettava che

---

<sup>1</sup> Su questa legge cf. Lipsius 1915 (1905-1915), 436-437; Harrison 1968-1971, I, 37; Reiner 1986, 108-114; Cantarella 1988, 73-78; Wallace 1998, 69-74; MacDowell 2000, 20-24; Milani 2016, 222-260, 285-289 e 301-302; Rocchi 2022, 143-145 e 148-149. In generale, sul modo in cui era trattata la prostituzione maschile nel diritto ateniese si possono vedere: Dover 1989<sup>2</sup>, 19-34; Winkler 1990, 54-64; Fisher 2001, 36-53; Gagliardi 2005; Todd 2006, 93-103; Lanni 2010, 55-58; Cohen 2015, 77-88 e 2016; Kapparis 2018, 153-209 e 2019, 193-201.

<sup>2</sup> Lys. III 5 e 22-24; Andoc. I 100. Cf. Dover 1989<sup>2</sup>, 20-22; Fisher 2001, 40-42 e 185; Milani 2016, 211-213 e n. 9.

l'amante gli facesse regali, elargizioni e/o provvedesse generosamente al suo mantenimento. Il νόμος ἐταίρησεως, come lo riporta Eschine, non parlava di πορνεία, cioè della comune prostituzione; sembra strano, però, che le sanzioni da esso previste non colpissero anche chi praticava tale attività, certo molto più sordida e infamante dell'ἐταίρησις. È verosimile, pertanto, che la norma in oggetto riguardasse qualunque forma di prostituzione, tanto l'ἐταίρησις quanto la πορνεία<sup>3</sup>.

Il presente studio si prefigge l'obiettivo di indagare se Eschine abbia citato il νόμος ἐταίρησεως in maniera completa e corretta, elencando tutti quanti i diritti negati al prostituto. Quali sanzioni, esattamente, erano prescritte dalla legge? In particolare, essa comminava un'ἀτιμία totale ovvero parziale? È una questione su cui la critica si è divisa<sup>4</sup>. Per risolverla, è necessario verificare se possiamo trovare in altre fonti informazioni attendibili che ci consentano di precisare il dettato del testo normativo. Poiché vi era anche un'altra legge che penalizzava il cittadino dedito al meretricio, quella che regolava la procedura detta δοκιμασία ῥητόρων, che da Eschine fu utilizzata contro Timarco e illustrata nella relativa arringa di accusa (§§ 28-32), l'ultima parte dell'articolo si occupa di tale procedura e delle sue conseguenze giudiziarie.

2. – Nei §§ 19-20 della *Contro Timarco* Eschine delinea la legge sull'ἐταίρησις, in parte riportandone il testo, in parte parafrasandola e commentandola. Secondo quanto dice l'oratore, al prostituto (o ex prostituto)<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Questa l'opinione prevalente tra gli studiosi: cf. Cantarella 1988, 74-75 e 1989, 156; Gagliardi 2005, 91 n. 11; Milani 2016, 233-235. Secondo Eschine (I 8 e 22) la legge in questione riguardava i μειράκια, cioè i giovani diventati da poco maggiorenni, ma è pressoché certo che essa si riferisse indistintamente a tutti i cittadini, di qualunque età: cf. Fisher 2001, 144; Todd 2006, 101-103; Milani 2016, 227-228.

<sup>4</sup> Secondo Harrison 1968-1971, I, 37; Wallace 1998, 70; Gagliardi 2005, 92; Milani 2016, 239-249; Rocchi 2022, 143, si trattava di un'ἀτιμία totale; era parziale, invece, per Cohen 1991a, 176; MacDowell 2000, 22-24 e 2005, 86 (secondo MacDowell era comunque molto ampia, lasciando ai prostituti forse solo il diritto di partecipare alle assemblee); Kapparis 2018, 164 n. 33, 167. Molto dubbioso Todd 2006, 95. Sull'ἀτιμία in generale cf., tra gli altri, Paoli 1930, 304-339; Harrison 1968-1971, II, 169-176; Hansen 1976, 55-90; MacDowell 1978, 73-75; Poddighe 2006, 9-15; Pecorella Longo 2010; Kamen 2013, 71-78; Dmitriev 2015; Youni 2019 e 2020; Rocchi 2022.

<sup>5</sup> Non sembra che le leggi relative ai cittadini che si prostituivano prevedessero alcuna prescrizione: le sanzioni da esse comminate si applicavano anche a chi avesse da tempo smesso di vendere il proprio corpo; nel § 160, infatti, Eschine afferma: «(Il legislatore) ritenne che chi da giovane avesse rinunciato per turpi piaceri ad ambire a nobili

era vietato ricoprire qualunque magistratura o sacerdozio, fare l'ambasciatore o l'araldo, esprimere il proprio parere o fare proposte (μηδὲ γνώμην εἰπάτω) sia nell'assemblea sia nella Bule; la legge, inoltre, intimava: μηδὲ συνδικησάτω τῷ δημοσίῳ [...] μηδὲ τοὺς πρεσβεύσαντας κρινέτω, μηδὲ συκοφαντεῖτω μισθωθείς. Ho riportato in greco alcuni commi della norma perché risultano per noi problematici e di incerta interpretazione. Il primo (μηδὲ συνδικησάτω τῷ δημοσίῳ) si riferisce al divieto di fare il σύνδικος, un termine che può avere diversi significati, tanto più che il dativo τῷ δημοσίῳ, che lo accompagna, può indicare sia lo stato sia, in particolare, il tesoro dello stato; nelle traduzioni della *Contro Timarco* la frase viene per lo più intesa come divieto di svolgere la funzione di pubblico avvocato a nome dello stato<sup>6</sup>. Nelle altre successive due frasi il verbo κρίνω può voler dire sia giudicare sia accusare, ma il contesto fa propendere decisamente per quest'ultimo significato<sup>7</sup>, mentre συκοφαντεῖτω μισθωθείς sembra riferirsi al fatto di presentare accuse da sicofante per conto di altri, ricevendo un compenso. Va detto che le frasi μηδὲ κρινέτω e μηδὲ συκοφαντεῖτω μισθωθείς forse hanno lo stesso complemento oggetto, cioè gli ex ambasciatori, costituendo un unico comma di legge<sup>8</sup>. Esso appare altamente improbabile. Perché il legislatore avrebbe proibito solamente di accusare proprio gli ambasciatori e non altri pubblici ufficiali? Inoltre, se muovere accuse da sicofante contro gli ambasciatori (o contro chiunque altro), ricevendo un compenso, era vietato ai prostituiti, dobbiamo dedurne che tutti gli altri potevano farlo liberamente<sup>9</sup>? Tutto lascia credere, pertanto, che la frase μηδὲ τοὺς πρεσβεύσαντας κρινέτω, μηδὲ συκοφαντεῖτω μισθωθείς non esistesse nella legge e sia stata inventata da Eschine per alludere a Timarco; costui, infatti, lo aveva accusato di disonestà nello svolgimento di un'importante ambasceria presso il re

---

obiettivi non dovesse, una volta diventato più vecchio, avere la pienezza dei diritti». Cf. anche Todd 2006, 96.

<sup>6</sup> Cf. Adams 1919, 19; Martin - de Budé 1962, 26; Fisher 2001, 75. Lo scoliasta della *Contro Timarco*, commentando questo passo, ritiene che Eschine si riferisca al divieto di far parte dell'Eliea. Sulla funzione dei σύνδικοι, sia in generale sia in riferimento al testo della legge citata da Eschine, cf. Harrison 1968-1971, II, 34-35; MacDowell 2000, 21 n. 16; Rubinstein 2000, 43-50; Fisher 2001, 145; Milani 2016, 225 n. 54.

<sup>7</sup> Così Adams 1919, 19; Martin - de Budé 1962, 26; Fisher 2001, 75.

<sup>8</sup> Così Martin - de Budé 1962, 26-27. Invece Adams 1919, 19 e Fisher 2001, 75 intendono μηδὲ συκοφαντεῖτω μισθωθείς in senso assoluto, postulando due diversi commi della legge.

<sup>9</sup> In realtà nel diritto ateniese esistevano diverse procedure per perseguire la sicofantia, chiunque la esercitasse. Cf. Lofberg 1917, 86-95; Bonner - Smith 1938, 58-71; Harrison 1968-1971, II, 59-63 e 219; MacDowell 1978, 64-66; Christ 1992; Wallace 2006.

Filippo di Macedonia – quella che nel 346 a.C. portò alla pace di Filocrate – e, così facendo, secondo lui aveva agito da sicofante, sia perché l'accusa era calunniosa sia perché era stato pagato da qualcuno (μισθωθείς) per farlo, magari da Demostene<sup>10</sup>.

Si pone però un problema: l'oratore si è inventato questo comma di sana pianta, cioè, l'ha aggiunto alla legge, che non diceva nulla al riguardo, oppure ha parafrasato a suo uso e consumo una disposizione effettivamente esistente? Poiché, subito dopo aver illustrato e commentato la norma, Eschine ne fece leggere il testo originale ai giudici, sembra più probabile che abbia solamente parafrasato il testo, per evitare di creare palesi incongruenze nel suo discorso<sup>11</sup>. Forse la disposizione originaria proibiva al prostituito di intentare accuse pubbliche (γραφαι, εισαγγελίαι, ecc.), così come gli proibiva di fare l'avvocato a nome dell'intera comunità (μηδὲ συνδικησάτω); ma non si può avere alcuna certezza in merito.

In sostanza, stando a Eschine, al cittadino che avesse instaurato relazioni amorose in qualche modo mercenarie venivano interdetti l'esercizio di qualunque funzione pubblica e, più in generale, la possibilità di svolgere un ruolo attivo nella vita politica, cioè, era comminata l'ἀτιμία parziale. Ma siamo sicuri che l'oratore nel suo elenco abbia menzionato tutti i divieti previsti dalla normativa?

Nel § 21 della *Contro Timarco* viene riportato il presunto testo originale della legge sull'ἐταιρήσις; in esso troviamo quasi tutti i divieti citati nei §§ 19-20, tranne quello che Eschine molto probabilmente si è inventato e quello di fare l'ambasciatore; ma ci sono anche tre proibizioni in più: di incoronarsi ἐν ταῖς κοιναῖς στεφανηφορίαις, cioè, se ben intendo, nelle occasioni rituali pubbliche in cui i cittadini portavano la corona<sup>12</sup>, di entrare ἐντὸς τῶν τῆς ἀγορᾶς περιραντηρίων e εἰς τὰ δημοτελῆ ἱερά. I περιραντήρια sono probabilmente i contenitori dell'acqua lustrale che segnavano i confini dell'agorà, o forse le parti di essa purificate con acqua lustrale<sup>13</sup>; quanto al divieto di accedere εἰς τὰ δημοτελῆ ἱερά, viene

<sup>10</sup> Eschine, infatti, nella *Contro Timarco* (§§ 1 e 3) qualifica come sicofantia l'accusa mossagli dal suo avversario. Sulla frase μηδὲ τοὺς πρεσβεύσαντας κρινέτω, μηδὲ συκοφαντεῖτω μισθωθείς si vedano *schol. in Aesch. I 20* e, tra i moderni, Reiner 1986, 109; Dover 1989<sup>2</sup>, 25; Rubinstein 2000, 46; Milani 2016, 226 e n. 58.

<sup>11</sup> Cf. Todd 2006, 97.

<sup>12</sup> Adams 1919, 21 traduce «when the citizens are wearing garlands»; Martin - de Budé 1962, 27, molto sinteticamente, «publiquement»; Fisher 2001, 76 «in the collective wreath ceremonies». Sul significato dell'atto di incoronarsi cf. Parker 1983, 153.

<sup>13</sup> Così sui dizionari Rocci e Liddle-Scott. Per il primo significato, più probabile, cf. Parker 1983, 19; Fisher 2001, 145 e relativa bibliografia. Adams 1919, 21 traduce «the

normalmente inteso come proibizione di partecipare ai riti religiosi collettivi<sup>14</sup>, ma, poiché εἰς τὰ ecc. dipende dal verbo εἰσίστω, potrebbe trattarsi, piuttosto, del divieto di entrare nei templi eretti e mantenuti dallo stato<sup>15</sup>.

È opinione condivisa che i documenti contenuti nel testo a noi tradito della *Contro Timarco* siano spuri; ciò vale anche per quello del § 21. In esso, in particolare, i tre divieti in più rispetto ai §§ 19-20 sembrano essere stati aggiunti ricavandoli da un passo dell'orazione *Contro Ctesifonte* (§ 176)<sup>16</sup>, di cui vengono ripetute le espressioni; in tale passo Eschine cita questi divieti come sanzione comminata ai vili, che non partecipavano alle battaglie o abbandonavano il proprio posto. C'è da chiedersi perché il falsario autore del testo di legge in Aesch. I 21 li abbia attribuiti anche ai prostituiti. Non pare che fosse uno sprovveduto, visto che ha ommesso proprio il comma più improbabile citato da Eschine (il divieto di muovere accuse da sicofante agli ambasciatori). Forse sapeva da altre fonti che ai prostituiti era effettivamente fatto divieto di incoronarsi, di entrare nell'agorà e di accedere ai templi o ai riti collettivi?

Un passo della *Contro Timarco* (§ 164) ci aiuta a dare una risposta. Eschine vi immagina quale sarebbe la reazione dei giudici, se un prostituito facesse causa a un suo cliente per non aver rispettato un contratto di ἐταιρήσις: «Chi non gli dirà: e tu, dunque, ti rechi nell'agorà, ti incoroni, o fai qualcuna delle cose che facciamo anche noi?»; l'oratore, cioè, sembra voler dire che recarsi nell'agorà e incoronarsi era proibito ai cittadini dediti al meretricio<sup>17</sup>. Non ci si può sottrarre al sospetto che l'anonimo compilatore del § 21, proprio basandosi su questo passo e confrontandolo con quello della *Contro Ctesifonte* citato in precedenza, abbia pensato

---

limits of the place that has been purified for the assembling of the people», Martin - de Budé 1962, 27 «dans l'enceinte purifiée de la place publique». Cf. anche *schol. in Aesch. III* 176.

<sup>14</sup> Cf. Adams 1919, 21; Martin - de Budé 1962, 27; Fisher 2001, 75-76.

<sup>15</sup> La stessa identica frase si trova nell'orazione pseudo-demostenica *Contro Neera* (§§ 86-87) ed è tradotta da Avezzù 1986, 125 «accostarsi ai luoghi di culto pubblico», e da Kapparis 1999, 139 e 141 «entering/enter the public temples»; quest'ultimo, a p. 357, porta anche argomenti a sostegno della sua interpretazione. Lo stesso Fisher 2001, 337 riconosce che δημοτελή ἱερά può indicare sia cerimonie religiose sia santuari.

<sup>16</sup> Cf. Drerup 1898, 306-307; Martin - de Budé 1962, 27 n. 1; Fisher 2001, 68 e 145.

<sup>17</sup> All'eventualità che un prostituito si incoroni Eschine allude anche nel § 19, dove spiega così il divieto fatto ai prostituiti di diventare arconti: ὅτι οἶμαι στεφανηφόρος ἢ ἀρχή. L'oratore, però, non chiarisce se incoronarsi fosse illecito o semplicemente inopportuno per chi vendeva il proprio corpo.

che ai prostituti fosse interdetta, così come ai vili, la possibilità di incoronarsi, di accedere all'agorà e ai templi (o ai riti religiosi).

Ma siamo sicuri che nel § 164 della *Contro Timarco* Eschine attesti dei divieti realmente esistenti? Il paragrafo precedente (§ 163) fa sorgere dei dubbi; qui l'oratore ipotizza che sia il cliente a far causa a un prostituto, e commenta: «E dunque chi affitta un cittadino ateniese, violando le leggi (παρὰ τοὺς νόμους)<sup>18</sup>, non sarà lapidato?» Che le leggi proibissero di ingaggiare prostituti ateniesi è piuttosto improbabile<sup>19</sup>; quanto all'auspicio che il cliente venga lapidato, esso non ha nessuna base giuridica, ma esprime solamente lo sdegno di Eschine. Forse anche la successiva allusione al fatto che i prostituti non avrebbero dovuto incoronarsi ed entrare nell'agorà esprime solamente un moto di sdegno, senza alcuna base giuridica? Se è così, i tre divieti aggiunti a carico dei prostituti dal falsario autore del § 21 potrebbero essere fasulli.

3. – Nell'orazione *Contro Androzio* Demostene sostiene che Androzio non può proporre decreti, avendo fatto mercimonio del proprio corpo; in particolare, fa riferimento a una legge di Solone in base a cui «non è lecito per chi ha praticato l'ἐταίρησις né tenere discorsi né proporre decreti», e commenta: «(Solone) vedeva che, pur essendo lecito per la maggior parte di voi tenere discorsi, non lo fate, cosicché ritenne che questa sanzione non fosse per nulla pesante; eppure avrebbe potuto comminare molte altre punizioni più severe, se avesse voluto punire costoro» (§ 30). Non è chiaro se la legge di Solone di cui Demostene parla sia il νόμος ἐταιρήσεως oppure quella relativa alla δοκιμασία ῥητόρων, la quale, come vedremo più avanti, concerneva solo il diritto di parlare in assemblea<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> In questa frase τοὺς νόμους è normalmente tradotto con 'leggi': cf. Adams 1919, 131; Martin - de Budé 1962, 75; Fisher 2001, 109; quest'ultimo, però, a p. 309 solleva qualche dubbio, ipotizzando che l'autore possa anche riferirsi ai valori predominanti e alle norme sociali.

<sup>19</sup> Lo negano Cantarella 1989, 156-157; Dover 1989<sup>2</sup>, 28; Fisher 2001, 179, 223 e 308-309; Todd 2006, 99; Milani 2016, 289-299. Per MacDowell 2000, 26-27 e Gagliardi 2006, 116-117, i clienti dei prostituti potevano essere condannati solo se si riteneva che avessero commesso ὕβρις. Secondo Cohen 1991b, 177-178 e 181-182, invece, pagare un cittadino per servizi sessuali era sempre considerata ὕβρις, e pertanto perseguibile.

<sup>20</sup> Nel § 21 l'oratore fa riferimento alla legge sull'ἐταίρησις; ma nei §§ 23 e 29 usa il verbo επαγγέλλειν e il sostantivo επαγγελία, che normalmente indicavano l'avvio della procedura della δοκιμασία ῥητόρων. Secondo Harrison 1968-1971, II, 205 n. 2 e MacDowell 2000, 26, nei §§ 23 e 29 Demostene si riferisce comunque al νόμος ἐταιρήσεως, mentre per Kapparis 2018, 164 allude alla δοκιμασία ῥητόρων.

In ogni caso, l'oratore presenta il prostituito come menomato unicamente di questo diritto, mentre sappiamo da Eschine che, in realtà, le leggi ateniesi gliene toglievano molti altri. Al termine del discorso (§§ 72-73) Demostene accusa Androzio di avere empicamente tolto dai templi delle corone votive con iscrizioni molto gloriose per gli Ateniesi e di averle sostituite con coppe recanti il suo nome; oltretutto – dice l'oratore – Androzio, avendo praticato l'ἑταιρησις, per legge nei templi non ci poteva nemmeno entrare. L'affermazione è netta; ma sembra in contraddizione con quanto nel § 30 viene detto riguardo ai diritti negati ai prostituiti. È attendibile? Può darsi; ma potrebbe anche trattarsi di una bugia, mirante a rendere ancora più odioso quello che l'accusato aveva fatto nei templi<sup>21</sup>; come nel § 30 per motivi retorici l'oratore opera una *deminutio* delle sanzioni effettivamente comminate ai prostituiti, nel § 73 potrebbe operare una *amplificatio*.

Secondo Libanio, autore della prima ὑπόθεσις della *Contro Androzio*, in questo discorso l'accusato viene definito ἄτιμος per due motivi, perché ex prostituito e perché figlio di un debitore insolvente dello stato; per Libanio, dunque, l'accusa poneva sullo stesso piano il debitore dello stato e il prostituito, dichiarandoli entrambi soggetti ad ἀτιμία; e sappiamo che per il primo si trattava di un'ἀτιμία totale<sup>22</sup>. Demostene, in realtà, dice una cosa diversa: egli non afferma che Androzio, per i due motivi precedentemente indicati, era ἄτιμος, bensì che non poteva né tenere discorsi né proporre decreti (§§ 30 e 32-33); l'oratore attribuisce espressamente ad Androzio lo stato di ἀτιμία solo quando si riferisce alla colpa di suo padre, debitore dello stato (§ 34), e non quando parla della sua prostituzione<sup>23</sup>.

Nell'orazione *Contro Timocrate* (§§ 180-181) vengono ripetuti in forma pressoché identica i §§ 72-73 della *Contro Androzio*, compreso il riferimento alla presunta legge che interdiceva i templi ai prostituiti. Demostene, inoltre, si chiede perché Androzio non dovrebbe meritare la prigione: «Forse per quello che faceva in gioventù? Ma proprio per questo meriterebbe di stare in prigione non meno che per quello che ha rubato. Forse perché entrava nell'agorà, pur non essendogli lecito, e da lì proprio

---

<sup>21</sup> Cf. Kapparis 2018, 164 n. 33.

<sup>22</sup> Cf. Harrison 1968-1971, II, 172; MacDowell 1978, 74; Hunter 2000, 28-29; Rocchi 2022, 126-128.

<sup>23</sup> Nella seconda ὑπόθεσις dell'orazione viene detto che sia al prostituito sia al debitore insolvente dello stato era vietato πολιτεύεσθαι, probabilmente nel senso di 'partecipare alla vita politica'; ma non è affatto chiaro in che modo vada intesa questa partecipazione e, quindi, quali fossero precisamente i diritti negati al prostituito.

lui trascinava in prigione coloro che erano vissuti in modo morigerato (σωφρόνως)?» (§ 126). Perché Androzio non poteva entrare nell'agorà? Può darsi che l'oratore faccia dipendere tale divieto dal presunto meretricio del personaggio in questione<sup>24</sup>; nella frase, in effetti, lo contrappone ai cittadini che sono vissuti σωφρόνως, un avverbio che potrebbe avere un significato sessuale, indicando morigeratezza e temperanza, in contrasto con la spudorata prostituzione di Androzio. Poco prima, inoltre, Demostene parla di «quello che (Androzio) faceva in gioventù», forse alludendo al meretricio<sup>25</sup>. Se così fosse, però, va notato che la frase «proprio per questo meriterebbe di stare in prigione» esprimerebbe un giudizio morale, e non una disposizione di legge, perché per i prostituti non era affatto prevista la prigione; analogamente anche l'affermazione della frase successiva, se davvero vuol dire che Androzio non aveva il diritto di entrare nell'agorà in quanto ex prostituto, potrebbe essere priva di basi giuridiche. D'altro canto, è possibile interpretare il passo in maniera diversa: forse Demostene attribuisce il divieto di entrare nell'agorà all'ἄτιμία che Androzio aveva ereditato dal padre, in quanto debitore insolvente dello stato<sup>26</sup>; nel § 125, infatti, l'autore cita proprio il genitore dell'accusato, evaso dalle pubbliche prigioni.

4. – Che i prostituti non potessero entrare nell'agorà, però, lo afferma anche la *Suda*, s.v. ἐνδειξις (*epsilon* 1170). L'autore dice che qualunque cittadino poteva effettuare un'ἐνδειξις nei confronti di un ἄτιμος o di un debitore insolvente dello stato che facesse il giudice o il magistrato, «e analogamente nei confronti di chi pretendesse di compiere azioni o accedere a luoghi per lui interdetti dalla legge, ad esempio, uno che, dopo aver praticato l'ἐταίρησις, andasse nell'agorà o parlasse al popolo». Quanto dice la *Suda*, nel complesso, è giuridicamente credibile; di sicuro gli ἄτιμοι non potevano fare i magistrati e i prostituti non potevano parlare al popolo. Tuttavia, abbiamo a che fare con una fonte tarda, e non possiamo essere certi che le sue informazioni siano corrette in tutti i dettagli; potrebbe avere confuso leggi diverse o male interpretato i testi antichi<sup>27</sup>.

Alquanto ambiguo, invece, è un passo dell'orazione *Sui misteri* (§ 101) di Andocide, in cui l'oratore afferma riguardo a Epicare, un suo

<sup>24</sup> Così MacDowell 2000, 23 e Milani 2016, 242-243.

<sup>25</sup> Per il relativo scolio, infatti, si riferisce εἰς κιναιδίαν.

<sup>26</sup> Come è detto nella *Contro Androzio*, §§ 33-34.

<sup>27</sup> Cf. Kapparis 2018, 166.

avversario: «Ciononostante costui ha il coraggio di accusare gli altri, lui che, in base alle vostre leggi, non può neppure parlare in propria difesa (in tribunale)». Secondo alcuni studiosi<sup>28</sup>, le leggi di cui parla l'oratore sono quelle che privavano i prostituti persino del diritto di parlare in tribunale; infatti, proprio nella frase precedente (§ 100) Andocide accusa il suo avversario di aver praticato τῆταιρησις. Il nesso causale tra le due frasi è indubbiamente plausibile, ma non è assodato<sup>29</sup>. Appena prima (§§ 95-99) Andocide ricorda che Epicare ha sostenuto i Trenta e fatto il buleuta sotto il loro governo, cosicché secondo il decreto di Demofanto – che è citato per esteso – dovrebbe essere considerato nemico della democrazia e potrebbe essere ucciso da chiunque impunemente. Tale decreto, a dire il vero, «non è più valido per questo motivo, io credo, perché bisogna attenersi alle leggi a partire dall'arcontato di Euclide» (§ 99); forse l'oratore si riferisce al fatto che con l'amnistia successiva alla restaurazione della democrazia nel 403 non era più possibile perseguire i partigiani dei Trenta, come invece sarebbe stato doveroso fare in base al decreto di Demofanto. Eppure il testo del decreto era esposto all'ingresso del βουλευτήριον (§ 95) e può ben darsi che, a parte i casi in cui era in contrasto con l'amnistia, restasse in vigore<sup>30</sup>. Quando Andocide dice che Epicare non dovrebbe parlare in tribunale «secondo le vostre leggi», non si può escludere che si riferisca proprio al provvedimento fatto approvare da Demofanto, il quale, se non ci fosse l'amnistia, priverebbe Epicare di qualunque diritto.

In questa carrellata di testimonianze si può citare ancora un passo della prima orazione *Contro Stefano*, facente parte del *corpus* di Demostene: «Quale cittadino, o Formione, ho affittato, affinché fosse mio amante (ἐταιρεῖν), come hai fatto tu? Indicamelo. Chi ho privato della città, di cui io stesso sono stato ritenuto degno, e della facoltà di parlare

---

<sup>28</sup> Wallace 1998, 72-73; MacDowell 2000, 23; Cohen 2016, 371; Milani 2016, 240-241. *Contra* Kapparis 2018, 163.

<sup>29</sup> Sembrerebbe ancora più probabile, se nella frase οὗτος ἐτέρων τολμᾷ κατηγορεῖν accettassimo la lezione ἐταίρων al posto di ἐτέρων, che di solito viene preferita dagli editori, e traducessimo: «Costui ha il coraggio di accusare i prostituti». Così Cohen 2016, 371. Tuttavia, se effettivamente Andocide ha usato il vocabolo ἐταίρων, può darsi che abbia voluto con esso riferirsi ai membri delle eterie, e non ai prostituti, visto che appena prima aveva menzionato la sua ἐταιρεία, da intendersi come appartenenza a un'eteria: cf. Milani 2016, 240-241.

<sup>30</sup> Cf. Canfora 2018, 222-223. Non escluderei, anzi, che la frase secondo cui il decreto non era più valido sia ironica e che per Andocide fosse del tutto legittimo applicarlo a Epicare, uccidendolo: cf. in particolare quanto l'oratore dice al § 95.

liberamente in essa, come hai fatto tu con costui, che hai disonorato?» (§ 79). La prima interrogativa fa chiaramente riferimento a un contratto di *ἐταίρησις* stipulato da Formione con un cittadino ateniese, e la seconda sembra riferirsi a questa stessa situazione; «costui che hai disonorato» è dunque il prostituto, il quale è stato «privato della città». Se la frase, come sembra, vuol dire che egli è stato emarginato e di fatto escluso dalla propria comunità, allude forse a una condizione di *ἀτιμία* totale che gli è stata inflitta in seguito alla sua prostituzione? Difficile dirlo, data la vaghezza dell'espressione<sup>31</sup>.

5. – Proviamo a tirare le somme di questa analisi – cosa non facile. La domanda da cui siamo partiti è: il testo del νόμος ἐταίρησεως, così come lo riporta Eschine nei §§ 19-20 della *Contro Timarco*, è completo oppure ai prostituti erano intimati anche altri divieti, non citati dall'oratore? Certo è possibile che egli, poiché con la sua orazione accusava di meretricio un politico di professione come Timarco, abbia preferito riferire soprattutto le disposizioni della legge che riguardavano le attività tipiche dei politici, omettendone altre. D'altro canto, però, sembra strano che non abbia riportato tutti i divieti previsti dalla normativa: era nel suo interesse farlo, per enfatizzare quanto fossero gravi le sanzioni che Timarco, in quanto ex prostituto, si meritava. Si impone, inoltre, un'altra considerazione: l'insieme delle interdizioni elencate da Eschine è omogeneo e coerente; nel complesso esse non negano al cittadino dedito all'ἐταίρησις tutti i diritti politici, bensì la possibilità di svolgere in ambito politico ruoli di responsabilità e, soprattutto, di rappresentare la polis: magistrati, sacerdoti, ambasciatori, araldi, σύνδικοι (e così pure chi parlava nell'assemblea o nella Bulè, se le sue mozioni venivano approvate) rappresentavano l'intera comunità.

Questi argomenti ci indurrebbero a pensare che Eschine abbia citato la legge nella sua interezza; ma tale ipotesi cozza con il fatto che, come abbiamo visto, in numerose altre fonti i prostituti appaiono soggetti a divieti diversi e ulteriori rispetto a quelli menzionati dall'oratore. Essi sono: (a) il divieto di parlare in tribunale, che forse – ma non è affatto certo – Andocide riferisce ai prostituti nell'orazione *Sui misteri*; (b) il divieto di accedere ai templi ovvero ai riti pubblici, menzionato da Demostene (*Contro Androzio* e *Contro Timocrate*) e dall'anonimo autore del § 21 della *Contro Timarco*; (c) il divieto di entrare nell'agorà, menzionato

<sup>31</sup> Su questo passo cf. Gernet 1957, 250.

dall'anonimo di cui sopra, forse deducendolo da un passo della *Contro Timarco*, e dalla *Suda* (dubbio, invece, il riferimento contenuto nella *Contro Timocrate* di Demostene); (d) il divieto di incoronarsi, citato dal suddetto anonimo, forse sempre deducendolo da quanto Eschine dice nella *Contro Timarco*.

Va notato innanzi tutto un fatto: tra tutti questi divieti ce n'è solamente uno che sicuramente ed esplicitamente sia attestato da un autore dell'età classica (Demostene), e cioè il (b). Tale divieto, per di più, suscita perplessità. A parte il fatto che è citato da due fonti di dubbia attendibilità – Demostene forse mente per motivi retorici, mentre l'anonimo di Aesch. I 21 può essersi sbagliato – risulta che le donne dedite al meretricio non fossero affatto escluse né dai templi né dalle cerimonie religiose<sup>32</sup>; perché mai tale interdizione sarebbe stata imposta, invece, solo ai prostituti maschi? La cosa mi pare improbabile.

Per quanto riguarda il divieto (a), ritengo che non sussistesse. Nei §§ 161-164 della *Contro Timarco* Eschine immagina una contesa in tribunale tra un prostituito e un suo cliente, per una causa intentata o dal primo o dal secondo; l'oratore prefigura lo scandalo e le proteste dei giudici nei confronti di entrambi i contendenti per l'infamia della loro condotta, ma non dice assolutamente che al prostituito fosse preclusa per legge la parola, né come accusatore né come accusato: perché mai avrebbe dovuto tacere un divieto del genere, se davvero fosse esistito<sup>33</sup>? Del resto, in un passo precedente Eschine chiama a testimoniare Egesandro (§ 67) e immagina che questi salga sulla tribuna a parlare (§ 69); eppure, secondo lui, Egesandro in gioventù aveva fatto il πόρνος (§ 70). Verso la fine dell'arringa, infine, l'oratore insulta i συνήγοροι di Timarco, dicendo che alcuni di loro in passato si sono dati al meretricio, e conseguentemente invita i giudici a chiedere a costoro di παύσασθαι δημηγοροῦντας [...] οὐδὲ γὰρ ὁ νόμος τοὺς ιδιωτεύοντας, ἀλλὰ τοὺς πολιτευομένους ἐξετάζει (§ 195). Il νόμος che consentiva di sottoporre a esame (ἐξετάζει) chi partecipava attivamente agli affari pubblici (τοὺς πολιτευομένους) è quello che

---

<sup>32</sup> Cf. Dem. LIX 21 e 85-86; Kapparis 1999, 353.

<sup>33</sup> Desta qualche dubbio la frase Λεγέτω δὴ παρελθὼν ὁ σοφὸς Βάταλος ὑπὲρ αὐτοῦ (§ 164), con cui Eschine ipotizza che Demostene parli in tribunale in difesa del prostituito; forse perché a quest'ultimo era proibito farlo? E allora perché l'oratore non lo ha detto esplicitamente, pur soffermandosi sull'ipotetico processo tra prostituito e cliente per ben quattro paragrafi? D'altro canto, Blass ha emendato il passo in maniera convincente, rendendolo più lineare con l'aggiunta della disgiuntiva ἢ dopo παρελθὼν; secondo questa lezione, a rivolgersi ai giudici potrebbe essere sia Demostene sia il cittadino che si è venduto.

regolava la δοκιμασία ῥητόρων, di cui mi occuperò nel paragrafo successivo; poiché esso riguardava esclusivamente il diritto di parlare in assemblea, l'invito a παύσασθαι δημηγορούντας andrà riferito solo ai discorsi assembleari. Anche in questo passo, dunque, l'oratore non dice che ai prostituti fosse vietato parlare in tribunale. Ricordiamo altresì che neppure Demostene, quando si scaglia contro Androzio, dice una cosa del genere. Eppure una simile affermazione sarebbe stata retoricamente molto vantaggiosa per chi accusava un presunto ex prostituto. Se ne deduce che i cittadini dediti al meretricio potevano parlare in tribunale. Forse, come si è già detto, era preclusa loro solo la possibilità di intentare accuse pubbliche. Rimane del tutto incerto se potessero fare i giudici.

Sui divieti (c) e (d) è difficile pronunciarsi, dato che le relative attestazioni sono di incerta attendibilità; va notato, tuttavia, che il (c) poteva essere necessario, per evitare che l'agorà diventasse il centro principale del meretricio<sup>34</sup>. È ragionevole ritenere che ai prostituti non fosse vietato, invece, partecipare alle assemblee ed esprimere in esse il proprio voto (e); lo ricaviamo da un comma del νόμος ἐταιρήσεως riportato da Eschine (I 20): μηδὲ γνώμην εἰπάτω μηδέποτε μήτε ἐν τῇ βουλῇ μήτε ἐν τῷ δήμῳ; tale divieto, formulato in questi termini, sarebbe stato inutile, anzi, quasi assurdo, se la legge avesse perentoriamente escluso i prostituti dall'assemblea. Ergo, essi non erano privati di tutti i diritti politici.

Poiché, secondo diversi studiosi, i divieti (a), (b) ed (e) erano parte dell'ἀτιμία totale<sup>35</sup>, la conclusione a cui conduce la nostra analisi è la seguente: al cittadino che avesse offerto il proprio corpo in cambio di una remunerazione il νόμος ἐταιρήσεως comminava l'ἀτιμία in forma parziale, per quanto ampia, vietandogli soprattutto di assumere ruoli di responsabilità e di rappresentanza nella vita pubblica. Tale ipotesi potrebbe anche spiegare perché il νόμος, come lo riporta Eschine, non contenesse la formula sintetica ἀτιμος ἔστω/εἶναι, tipica delle leggi e dei decreti che intimavano l'ἀτιμία totale<sup>36</sup>, ed elencasse invece a uno a uno i diritti negati al prostituto.

Può darsi che molti Ateniesi, non conoscendo nei dettagli la legge, considerassero i prostituti genericamente ἄτιμοι, senza sapere precisa-

<sup>34</sup> Nella *Contro Timarco* (§ 74) Eschine indica ai giudici una casa di piacere prossima al tribunale, ma è probabile che essa si trovasse fuori dall'agorà.

<sup>35</sup> Cf. Hansen 1976, 61-63; Todd 1993, 142; Poddighe 2006, 11; Kamen 2013, 71; Milani 2016, 248. Harrison 1968-1971, II, 171, invece, non cita tra i divieti dell'ἀτιμία totale (a) ed (e).

<sup>36</sup> Cf. Dem. XX 156; XXIII 62; LIX 52; *IG I<sup>3</sup>* 46, 71, 1453.

mente a quali divieti fossero soggetti; ciò consentiva agli oratori, quando volevano tacciare di prostituzione qualcuno, di presentarlo come degno delle restrizioni proprie dell'ἀτιμία totale, anche se non era questa la sanzione prevista. Tali allusioni potrebbero aver influenzato alcune fonti più tarde.

6. – L'ἀτιμία poteva essere automatica o giudiziale, cioè, derivare *ipso facto* dal compimento di una certa azione o essere dichiarata in sede giudiziale mediante una sentenza. Di che tipo era quella del cittadino prostituito? In nessuna fonte, né nella *Contro Timarco* né negli altri testi citati nel presente articolo, la restrizione dei diritti comminata dalla legge a carico del prostituito viene subordinata a un pronunciamento giudiziale, bensì appare sempre direttamente conseguente al meretricio. Per citare qualche esempio, Eschine afferma: Οἱ μὲν γὰρ νόμοι προείπον αὐτῷ αἰσχροῦς βεβιωκότι μὴ δημηγορεῖν (§ 3: il μὴ δημηγορεῖν è diretta conseguenza dell'αἰσχροῦς βεβιωκότι); ἂν τις Ἀθηναίων, φησὶν, ἐταιρήσῃ, μὴ ἐξέστω αὐτῷ τῶν ἐννέα ἀρχόντων γενέσθαι (§ 19: l'ἐταιρήσις comporta automaticamente la perdita di certi diritti); il legislatore τὸν πράξαντα κελεύει μὴ μετέχειν τῶν τῆς πόλεως κοινῶν (§ 160: basta essersi prostituiti, per subire una menomazione dei propri diritti); Demostene (XLV 79), dal canto suo, accusa Formione di aver tolto a un cittadino ateniese la libertà di parola nel momento stesso in cui lo ha indotto a prostituirsi.

Sorge, però, un problema: la prostituzione di per sé non era proibita dalla legge, e perciò non poteva essere perseguita; se, dunque, il meretricio di un cittadino non era riconosciuto e dichiarato in tribunale o in un altro consesso pubblico, la sua conseguente ἀτιμία risultava aleatoria, perché non provata né ufficializzata. Secondo Wallace, egli formalmente non era ἄτιμος, ma lo era solo 'potenzialmente', benché soggetto alle restrizioni proprie dell'ἀτιμία; Eschine e Demostene, infatti, pur tacciando di prostituzione, rispettivamente, Timarco e Androzio, evitano di definirli ἄτιμοι<sup>37</sup>; il secondo, invece, è dichiarato tale in quanto figlio di un debitore insolvente dello stato: questo fatto, secondo Demostene, era acclarato, e perciò non c'erano dubbi sulla conseguente ἀτιμία ereditata dal figlio. In contrasto con la tesi di Wallace, tuttavia, si può rilevare che secondo Eschine (I 160), per volontà del legislatore, il prostituito doveva

---

<sup>37</sup> Cf. Wallace 1998. *Contra* Milani 2016, 249-259. Sulla questione si veda anche la ricca bibliografia citata dai due studiosi, a cui si può aggiungere Rocchi 2022, 122 n. 72, 143 e 148-149.

essere οὐκ [...] ἐπίτιμον, cioè ἄτιμος – effettivamente, non ‘potenzialmente’. È difficile dirimere la questione, mancando chiare indicazioni nelle fonti. Forse si può dire che il prostituto, in mancanza di una sentenza di condanna, era ἄτιμος sul piano giuridico, cioè *ex lege*, ma non sul piano giudiziale. In ogni caso, fosse o non fosse ufficialmente ἄτιμος, egli doveva osservare i divieti propri di un’ἀτιμία parziale.

Il cittadino che vendesse il proprio corpo era perseguibile solo se usurpava qualcuno dei diritti che gli erano negati dal νόμος ἐταιρήσεως; più precisamente, gli si poteva intentare una γραφή ἐταιρήσεως, che secondo Eschine (I 20) comportava, in caso di condanna, l’applicazione di τὰ μέγιστα ἐπίτιμία, un’espressione con cui l’oratore sembra riferirsi alla pena capitale<sup>38</sup>.

Un’altra procedura utilizzabile contro il prostituto che non rispettasse i limiti della propria ἀτιμία era la δοκιμασία ῥητόρων<sup>39</sup>. Essa rispondeva a istanze diverse da quelle del νόμος ἐταιρήσεως e della γραφή ἐταιρήσεως: non definiva complessivamente lo status giuridico del prostituto, punendo chi ne oltrepassasse i limiti, bensì mirava a verificare che un cittadino avesse i requisiti morali necessari per parlare al popolo; tale diritto gli era negato qualora avesse tenuto comportamenti considerati ignominiosi e indegni di un cittadino, tra cui, per l’appunto, il meretricio, tanto nella

<sup>38</sup> Così per Lipsius 1915 (1905-1915), 437; Harrison 1968-1971, I, 37; MacDowell 1978, 126 e 2000, 25; Dover 1989<sup>2</sup>, 27; Gagliardi 2005, 90-92; Todd 2006, 97 e n. 22; più cauta Rocchi 2022, 143 e 146. *Contra* Fisher 2001, 136-137; Milani 2016, 288-289; Kapparis 2018, 167 e nn. 39, 41. Nel testo del νόμος ἐταιρήσεως riportato al § 21 della *Contro Timarco* viene espressamente citata la pena capitale; ma, come si è visto, l’attendibilità di questo testo è dubbia. Anche al § 87 Eschine sembra dire che chi si prostituiva poteva essere soggetto alla pena di morte; ma la veridicità dell’affermazione resta incerta (cf. Fisher 2001, 223). Secondo Wallace 1998, 69 e 74, un prostituto era condannato a morte solo se violava per due volte il νόμος ἐταιρήσεως, mentre la prima volta veniva dichiarato ἄτιμος; tale ipotesi si basa, tra l’altro, su una frase del testo di legge contenuto nel § 21 della *Contro Timarco*: Ἐὰν δέ τις ταῦτα ποιῇ, καταγνωσθέντος αὐτοῦ ἐταιρεῖν, θανάτῳ ζημιούσθω, che Wallace traduce: «If any man who has been convicted of prostitution act contrary to these prohibitions, he shall be punished by death». In realtà, si può benissimo tradurre diversamente: «Se uno fa queste cose, qualora venga riconosciuto colpevole di prostituzione sia punito con la morte», cioè, alla prima γραφή ἐταιρήσεως, e non alla seconda (cf. anche Gagliardi 2005, 92 n. 15); ricordiamo, inoltre, che il contenuto del § 21, come si è già detto più volte, è poco affidabile.

<sup>39</sup> Cf. Lipsius 1915 (1905-1915), 278-282; Harrison 1968-1971, II, 204-205; MacDowell 2000, 24-25 e 2005; Fisher 2001, 5-6, 40, 157-161; Gagliardi 2005, 93-97; Milani 2016, 260-285 e 302-303; Rocchi 2022, 145-148. Lane Fox 1994, 149-151 ha messo in dubbio l’esistenza della δοκιμασία ῥητόρων, ma la sua ipotesi è poco attendibile e non è stata accolta dalla critica.

forma della ἐταίρησις quanto in quella della πορνεία<sup>40</sup>. È opinione largamente prevalente tra gli studiosi che la δοκιμασία ῥητόρων riguardasse solo il diritto di parlare in assemblea, e non altri<sup>41</sup>, anche se non mi risulta che la questione sia stata finora sviscerata. L'ipotesi è assolutamente condivisibile, a mio parere, per il modo in cui Eschine nella *Contro Timarco* presenta la procedura: la introduce in un'ampia sezione dedicata alla εὐκοσμία, cioè al buon ordine, al decoro con cui dovrebbero svolgersi le assemblee ed essere tenuti i discorsi assembleari (§§ 22-34), in stridente contrasto con una recente vergognosa *performance* assembleare di Timarco (§ 26); l'oratore, tra l'altro, cita la domanda rituale che in tale occasione l'araldo poneva: «Chi vuole prendere la parola?» (§§ 23 e 27); in questo e in altri passi, inoltre, egli usa, per riferirsi a ciò che era vietato dalla legge che regolava la δοκιμασία ῥητόρων, per lo più il verbo δημηγορεῖν, o talora λέγειν ἐν τῷ δήμῳ ο συμβουλευεῖν (§§ 3, 24, 27-29, 32, 40, 46, 73, 119, 154, 195), tutte espressioni tipiche del discorso assembleare o comunque di carattere politico.

Il vero problema per lo storico è stabilire con certezza quale fosse la pena comminata al cittadino che in una δοκιμασία ῥητόρων fosse stato riconosciuto come dedito al meretricio. Secondo Gagliardi e Milani<sup>42</sup>, come in tutte le altre δοκιμασίαι anche in quella ῥητόρων era in questione solamente l'accesso al diritto riguardo a cui si svolgeva l'esame, nella fattispecie quello di parlare al popolo; a chi era giudicato colpevole, pertanto, veniva ufficialmente interdetto solo tale diritto, senza alcuna pena aggiuntiva; tuttavia, se un cittadino era sottoposto alla δοκιμασία ῥητόρων perché accusato di prostituzione, l'eventuale sentenza negativa significava che tale accusa era considerata fondata e quindi implicitamente significava anche che quel cittadino era ἄτιμος in forza del νόμος ἐταίρησεως. Questo sarebbe stato il caso di Timarco, che fu condannato nell'ambito della δοκιμασία intimatagli da Eschine.

---

<sup>40</sup> Entrambe erano espressamente citate nel testo della relativa legge, almeno come è riportato da Aesch. I 29.

<sup>41</sup> Cf. Harrison 1968-1971, II, 204; MacDowell 2000, 24-25 e 2005, 79-80; Gagliardi 2005, 90-91 e 93; Milani 2016, 267 e n. 202. Per Todd 1993, 116, invece, la δοκιμασία ῥητόρων concerneva anche il diritto di parlare in tribunale; ma lo stesso Todd successivamente (2006, 93 n. 4, 95 n. 10) sembra avere cambiato parere ed essersi allineato all'idea prevalente. Lo scolio a Aesch. I 3, a dire il vero, glossa così il divieto di δημηγορεῖν: «Non poter parlare né nella Bulè né in tribunale né nell'assemblea»; ma non credo che siffatta interpretazione sia attendibile: cf. Gagliardi 2005, 94 n. 22.

<sup>42</sup> Gagliardi 2005, 93-95; Milani 2016, 277-285 e 302-303.

Tale ipotesi non mi convince. Innanzi tutto, mi pare inappropriato paragonare la δοκιμασία ῥητόρων alle altre δοκιμασίαι<sup>43</sup>. Queste ultime si svolgevano prima che un cittadino avesse accesso a un determinato diritto, ad esempio, quello di esercitare una magistratura; la δοκιμασία ῥητόρων, invece, di norma era effettuata a carico di un cittadino solo dopo che aveva parlato in assemblea. Eschine (I 32) illustra la relativa legge in questi termini: *ἐάν δέ τις παρὰ ταῦτα μὴ μόνον λέγῃ, ἀλλὰ καὶ συκοφαντῇ καὶ ἀσελγαίνῃ, καὶ μηκέτι τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον δύνηται φέρειν ἢ πόλις, “δοκιμασίαν μὲν”, φησὶν, “ἐπαγγειλάτω Ἀθηναίων ὁ βουλόμενος”*; è chiaro che qui l'oratore descrive la δοκιμασία ῥητόρων come una procedura che si effettuava dopo che un cittadino indegno aveva osato parlare al popolo, non prima che parlasse. Così fu per Timarco e forse anche per il Teomnesto di cui parla un'orazione lisiana (X 1): *Λυσίθεος Θεόμνηστον εἰσήγγελλε τὰ ὅπλα ἀποβεβληκότα, οὐκ ἐξὸν αὐτῷ, δημηγορεῖν*<sup>44</sup>. La frase indica chiaramente che Teomnesto fu messo sotto accusa quando aveva già tenuto discorsi assembleari; forse lo faceva abitualmente, visto l'uso del presente δημηγορεῖν, che potrebbe essere iterativo. Lo stesso Eschine (I 195), riferendosi con ogni probabilità sempre alla legge che regolava la δοκιμασία ῥητόρων, afferma: *οὐδὲ γὰρ ὁ νόμος τοὺς ιδιωτεύοντας, ἀλλὰ τοὺς πολιτευομένους ἐξετάζει*; tale procedura, cioè, riguardava di fatto coloro che erano regolarmente attivi in politica (τοὺς πολιτευομένους), cioè i politici<sup>45</sup>, come è confermato da Polluce (VIII 45): *δοκιμασία [...] ἐπηγγέλλετο [...] καὶ τοῖς δημαγωγοῖς, εἰ ἡταιρηκότες εἴεν*. Sappiamo, infatti, che questo tipo di esame, oltre ad aver coinvolto Timarco, che era un noto ῥήτωρ, fu minacciato da Aristofonte a Egesandro, un altro ῥήτωρ<sup>46</sup>. Si trattava di persone che assai frequentemente prendevano la parola in assemblea; se nell'ambito della δοκιμασία ῥητόρων venivano riconosciuti indegni di tale funzione, sarebbe stato troppo poco limitarsi a negargliela, visto che l'avevano già più volte usurpata contro la legge; è verosimile che venissero sanzionati con una pena più severa.

Occorre, inoltre, considerare un altro fatto: la δοκιμασία degli oratori assembleari poteva essere richiesta non solo per chi fosse sospettato

<sup>43</sup> Cf. Todd 1993, 116 e 2006, 99-100.

<sup>44</sup> Va puntualizzato che, mentre la maggior parte degli studiosi (Lipsius 1915 [1905-1915], 178 n. 4; Todd 1993, 116; Fisher 2001, 158; MacDowell 2005, 83; Milani 2016, 264) pensa che la procedura utilizzata contro Teomnesto sia stata una δοκιμασία ῥητόρων, Gagliardi 2005, 93 ipotizza piuttosto una εἰσαγγελία, in quanto Lisia usa a tal proposito il verbo εἰσήγγελλε.

<sup>45</sup> Cf. Lipsius 1915 (1905-1915), 280.

<sup>46</sup> Aesch. I 64.

di prostituzione, ma anche per chi non avesse adempiuto con onore ai propri doveri militari o maltrattato i genitori o dilapidato il patrimonio ereditato<sup>47</sup>. I capi di imputazione, dunque, potevano essere più di uno. Timarco, ad esempio, fu accusato sia di essersi in passato prostituito sia di aver sperperato l'eredità. Quando fu condannato, dato che le corti ateniesi non producevano motivazioni delle proprie sentenze, era impossibile sapere se fosse stato condannato in quanto ritenuto un ex prostituito oppure un dilapidatore del patrimonio, o per tutte e due le cose. La sentenza, pertanto, non poteva significare che era ἀτιμος in quanto ex prostituito, come sostengono Gagliardi e Milani; in teoria i giudici avrebbero potuto considerare fondata solo l'accusa di sperpero dell'eredità, una condotta che non è chiaro se fosse sanzionata da specifiche disposizioni di legge e, se sì, con quali pene; è stato ipotizzato che fosse perseguibile in base al νόμος ἀργίας e punita con una multa o, solo se si incorreva in tre condanne per questa stessa imputazione, con l'ἀτιμία<sup>48</sup>.

Per lo stesso motivo propenderei a scartare anche un'altra ipotesi: che la pena espressamente prevista *ex lege* (non una mera conseguenza implicita, come sostengono Gagliardi e Milani) per il cittadino giudicato colpevole in una δοκιμασία ῥητόρων fosse, oltre alla privazione del diritto di parola in assemblea, quella comminata dalle leggi ateniesi per il comportamento che gli veniva imputato. Se era accusato di diverse condotte ignominiose, come Timarco, a quali leggi si sarebbe dovuto fare riferimento<sup>49</sup>?

È più logico pensare che la δοκιμασία ῥητόρων prevedesse per i colpevoli una specifica pena. Quale? Non ci aiuta a rispondere un passo dei *Cavalieri* di Aristofane (vv. 876-880), il cui significato è talmente aleatorio, che riguardo ad esso non si può trarre nessuna conclusione. Il personaggio di Paflagone rivendica così le sue benemerienze verso il popolo: «Io ho fatto smettere quelli che si facevano fottere, cancellando (ἐξαλείψας) Gripo». Con queste parole Paflagone potrebbe riferirsi a una sua iniziativa giudiziaria contro un certo Gripo, che evidentemente era ritenuto un omosessuale passivo. Diversi studiosi ritengono che stia

---

<sup>47</sup> Aesch. I 28-30.

<sup>48</sup> Cf. Todd 1993, 245 e 2006, 98; de Bruyn 1995, 79-81; Leão 2001; Gagliardi 2005, 95; MacDowell 2005, 86; Cecchet 2016; Milani 2016, 274-276; Rocchi 2022, 136-138 e 146.

<sup>49</sup> Risultano pertanto problematiche le ipotesi di Todd 1993, 116 n. 15; Carey 2000, 20; Rocchi 2022, 147-148, secondo cui la pena inflitta in una δοκιμασία ῥητόρων era la ratifica dell'ἀτιμία a cui l'imputato era soggetto in base alle leggi riguardanti il suo comportamento ignominioso. Sulla questione cf. anche Milani 2016, 271-277.

parlando di un'accusa che ha a che fare con la prostituzione; tale inferenza, tuttavia, non è supportata dal testo di Aristofane. Ammesso – ma non concesso – che sia così, il poeta si riferisce a una *δοκιμασία ῥητόρων* o a una *γραφὴ ἑταιρήσεως*? Il risultato dell'azione di Paflagone fu la 'cancellazione' di Gripo: ma che cosa si intende per 'cancellazione'? Cancellazione da un registro civico? Se sì, da quale? Le interpretazioni date al passo dai moderni sono diverse e contraddittorie<sup>50</sup>.

A proposito della *δοκιμασία ῥητόρων* Polluce (VIII 44-45) afferma che ai *δημαγωγοί* «era intimata la *δοκιμασία* [...], se avevano praticato l'*ἑταιρήσις* o avevano sperperato il patrimonio paterno o maltrattato i genitori o tenuto altri comportamenti disonorevoli; era necessario, infatti, che fossero *ἄτιμοι* e non parlassero in pubblico». L'ultima frase («era necessario, ecc.») è di difficile interpretazione: l'*ἄτιμία* di cui parla Polluce, prevista per i *δημαγωγοί* che avessero compiuto atti ignominiosi, tra cui la prostituzione, è quella a cui erano soggetti *ex lege*, anche prima della *δοκιμασία*, oppure è la pena che, secondo l'erudito, era inflitta in una *δοκιμασία*? Riguardo alla prima ipotesi, va precisato che non risulta che ai dilapidatori del patrimonio fosse comminata *ex lege* l'*ἄτιμία*. Un altro problema è che non si capisce se Polluce stia parlando di un'*ἄτιμία* totale o parziale, o forse solo di quella consistente nel divieto di parlare al popolo.

Qualcosa di più chiaro si trova in un passo della *Contro Timarco* (§ 134), in cui Eschine sembra prefigurare la sanzione a cui il suo avversario poteva essere condannato; l'oratore usa a tal proposito il verbo *ἀτιμώσετε*, che ovviamente si riferisce all'*ἄτιμία*<sup>51</sup>. Il processo era dunque *ἀτίμητος*, e la pena prevista era questa. Infatti, sappiamo per certo da Demostene (XIX 257 e 284) che Timarco, perdendo il processo, fu reso *ἄτιμος*; ma si trattò di un'*ἄτιμία* parziale o totale?

<sup>50</sup> Cf. Wallace 1998, 71-72; Milani 2016, 278-284; Kapparis 2018, 162-163. Secondo Wallace la cancellazione di cui parla Aristofane riguardava il *κατάλογος* degli opliti, mentre per Milani il *πίναξ ἐκκλησιαστικός*. Per Dover 1989<sup>2</sup>, 34 e Fisher 2001, 144 l'azione giudiziaria a cui allude Paflagone è la *γραφὴ ἑταιρήσεως*, mentre per Sommerstein 1981, 191 e Milani la *δοκιμασία ῥητόρων*. Kapparis, invece, esclude che Aristofane si riferisca a un'accusa di prostituzione.

<sup>51</sup> Che Eschine stia parlando dell'eventuale condanna è opinione diffusa tra gli studiosi (cf. Fisher 2001, 159; MacDowell 2005, 84; Milani 2016, 277; Rocchi 2022, 147); infatti, la frase contenente *ἀτιμώσετε* è esplicativa (*γάρ*) di quella precedente (§ 133), in cui si dice che, secondo la difesa, i giudici, condannando Timarco, *κοινῇ ψηφιεῖσθαι* in maniera contraddittoria e ingiusta: *ψηφιεῖσθαι* si riferisce evidentemente al voto dei *δικασταί*.

Demostene presenta tale punizione come qualcosa di assai grave, «una tanto grande sventura» (XIX 240), che ha reso il condannato «un infelice», addirittura lo «ha rovinato» (XIX 284-285); e insiste sul concetto, ripetendo che Timarco «è stato rovinato e oltraggiato» dalla condanna (XIX 287). L'oratore, inoltre, cita un presunto passo dell'arringa d'accusa di Eschine – passo che, peraltro, non si trova nel testo a noi tradito – in cui l'accusatore invitava i giudici a non avere pietà né della vecchia madre né dei figli dell'imputato, come se quest'ultimo avesse avuto intenzione di portarli insieme a sé in tribunale, per supplicare e commuovere i *δικασταί* (XIX 283)<sup>52</sup>: la posta in gioco per l'accusato nel processo evidentemente era molto alta<sup>53</sup>. Demostene, quindi, sembra riferirsi a un'ἀτιμία totale o, se parziale, alquanto ampia e severa<sup>54</sup>. Risulta verosimile, pertanto, che fosse questa la pena prevista per i rei in una *δοκιμασία ῥητόρων*<sup>55</sup>.

PAOLO AUTINO

*Ricercatore indipendente*

paolo.autino@virgilio.it

## BIBLIOGRAFIA

Adams 1919

C.D. Adams (ed.), *The Speeches of Aeschines*, London - New York 1919.

Avezzù 1986

E. Avezzù (a cura di), Demostene, *Processo a una cortigiana (Contro Neera)*, Venezia 1986.

Bonner - Smith 1938

R.J. Bonner - G. Smith, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, II, Chicago 1938.

---

<sup>52</sup> O forse Eschine non si riferiva a un simile espediente, ma solamente alle eventuali conseguenze negative che la condanna avrebbe avuto sulla famiglia di Timarco.

<sup>53</sup> Cf. MacDowell 2000, 25 e 2005, 84-85; Gagliardi 2005, 94; Todd 2006, 100; Milani 2016, 248. Forse Demostene esagera, per commuovere i giudici? Non credo, perché il processo a Timarco era un fatto recente, a tutti noto; mentire su di esso non conveniva.

<sup>54</sup> Per Wallace 1998, 71 e Fisher 2001, 6 e 159 Timarco fu condannato all'ἀτιμία totale.

<sup>55</sup> Era l'ἀτιμία totale per Harrison 1968-1971, II, 205; MacDowell 1978, 174; 2000, 25; 2005, 84-85; Hansen 2003, 391.

Canfora 2018

L. Canfora, *Cleofonte deve morire. Teatro e politica in Aristofane*, Bari - Roma 2018.

Cantarella 1988

E. Cantarella, *Secondo natura: la bisessualità nel mondo antico*, Roma 1988.

Cantarella 1989

E. Cantarella, L'omosessualità nel diritto ateniese, in G. Thür (hrsg.), *Symposion 1985. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln - Wien 1989, 153-176.

Carey 2000

C. Carey (ed.), *Aeschines*, Austin 2000.

Cecchet 2016

L. Cecchet, The Athenian *nomos argias*: Notes for a Possible Interpretation, *IncidAntico* 14.2 (2016), 117-142.

Christ 1992

M.R. Christ, Ostracism, Sycophancy, and Deception of the Demos: [Arist.] Ath. Pol. 43.5, *CQ* 42.2 (1992), 336-346.

Cohen 1991a

D. Cohen, *Law, Sexuality, and Society: The Enforcement of Morals in Classical Athens*, Cambridge 1991.

Cohen 1991b

D. Cohen, Sexuality, Violence, and the Athenian Law of *Hubris*, *G&R* 38.2 (1991), 171-188.

Cohen 2015

E.E. Cohen, *Athenian Prostitution: The Business of Sex*, Oxford - New York 2015.

Cohen 2016

E.E. Cohen, Athenian Legislation Limiting Male Prostitutes' Political Rights, in D.F. Leão - G. Thür (hrsgg.), *Symposion 2015. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 2016, 365-382.

de Bruyn 1995

O. de Bruyn, *La compétence de l'Aréopage en matière de procès publics. Des origines de la polis athénienne à la conquête romaine de la Grèce (vers 700-146 avant J.-C.)*, Stuttgart 1995.

Dmitriev 2015

S. Dmitriev, Athenian *Atimia* and Legislation against Tyranny and Subversion, *CQ* 65.1 (2015), 35-50.

Dover 1989<sup>2</sup>

K.J. Dover, *Greek Homosexuality*, Cambridge 1989<sup>2</sup>.

Drerup 1898

E. Drerup, Über die bei den attischen Rednern eingelegten Urkunden, in A. Fleck-eisen (hrsg.) *Jahrbücher für classische Philologie*, Suppl. 24, Leipzig 1898, 221-366.

Fisher 2001

N. Fisher, *Aeschines Against Timarchos*, Oxford 2001.

Gagliardi 2005

L. Gagliardi, The Athenian Procedure of Dokimasia of Orators: A Response to Douglas M. MacDowell, in M. Gagarin - R.W. Wallace (hrsgg.), *Symposion 2001. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 2005, 89-97.

Gagliardi 2006

L. Gagliardi, Risposta a Stephen Todd, in H.-A. Rupprecht (hrsg.), *Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 2006, 113-120.

Gernet 1957

L. Gernet (éd.), *Démosthène, Plaidoyers civils. Tome II*, Paris 1957.

Hansen 1976

M.H. Hansen, *Apagoge, Endeixis and Ephesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes: A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century B.C.*, Odense 1976.

Hansen 2003

M.H. Hansen, *La democrazia ateniese nel IV secolo a.C.*, Milano 2003 (*The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles, and Ideology*, Oxford - Cambridge 1991).

Harrison 1968-1971

A.R.W. Harrison, *The Law of Athens*, I and II, Oxford 1968-1971.

Hunter 2000

V.J. Hunter, Policing Public Debtors in Classical Athens, *Phoenix* 54.1-2 (2000), 21-38.

Kamen 2013

D. Kamen, *Status in Classical Athens*, Princeton - Oxford 2013.

Kapparis 1999

K.A. Kapparis, *Apollodoros "Against Neaira" [D 59]*, Berlin - New York 1999.

Kapparis 2018

K.A. Kapparis, *Prostitution in the Ancient Greek World*, Berlin - Boston 2018.

Kapparis 2019

K.A. Kapparis, *Athenian Law and Society*, London - New York 2019.

Lane Fox 1994

R. Lane Fox, Aeschines and Athenian Democracy, in R. Osborne - S. Hornblower (eds.), *Ritual, Finance, Politics: Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis*, Oxford 1994, 135-155.

Lanni 2010

A. Lanni, The Expressive Effect of the Athenian Prostitution Laws, *CLAnt* 29.1 (2010), 45-67.

Leão 2001

D.F. Leão, Nomos argias, *Logo. Revista de retórica y teoría de la comunicación* 1 (2001), 103-108.

Lipsius 1915 (1905-1915)

J.H. Lipsius, *Das Attische Recht und Rechtsverfahren mit Benutzung des Attischen Prozesses*, Leipzig 1915 (1905-1915).

Lofberg 1917

J.O. Lofberg, *Sycophancy in Athens*, Menasha 1917.

MacDowell 1978

D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens*, London 1978.

MacDowell 2000

D.M. MacDowell, Athenian Laws about Homosexuality, *RIDA* 47 (2000), 13-27.

MacDowell 2005

D.M. MacDowell, The Athenian Procedure of Dokimasia of Orators, in M. Gagarin - R.W. Wallace (hrsgg.), *Symposion 2001. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 2005, 79-87.

Martin - de Budé 1962

V. Martin - G. de Budé (éds.), *Eschine, Discours. Tome I*, Paris 1962.

Milani 2016

M. Milani, La disciplina ateniese della prostituzione maschile: considerazioni su Aesch. 1, in C. Pelloso (a cura di), *Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci*, Napoli 2016, 209-303.

Paoli 1930

U.E. Paoli, *Studi di diritto attico*, Firenze 1930.

Parker 1983

R. Parker, *Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Oxford 1983.

Pecorella Longo 2010

C. Pecorella Longo, Il coinvolgimento dei discendenti nella condanna del reo nel diritto attico, *Prometheus* 36.1 (2010), 23-42.

Poddighe 2006

E. Poddighe, Ateniesi infami (atimoi) ed ex Ateniesi senza i requisiti (apepsephismenoi). Nuove osservazioni in margine al fr. 29 Jensen di Iperide sulle diverse forme di esclusione dal corpo civico di Atene, *AFLC* n.s. 24 (2006), 5-24.

Reiner 1986

J.M. Reiner, Zum Problem der Atimie als Verlust der bürgerlichen Rechte insbesondere bei männlichen homosexuellen Prostituierten, *RIDA* 33 (1986), 89-114.

Rocchi 2022

L. Rocchi, *Atimia: Dishonour, Disfranchisement, and Civic Disability in Archaic and Classical Athens*, Edimburgh 2022.

Rubinstein 2000

L. Rubinstein, *Litigation and Cooperation: Supporting Speakers in the Courts of Classical Athens*, Stuttgart 2000.

Sommerstein 1981

A.H. Sommerstein (ed.), Aristophanes, *Knights*, Liverpool 1981.

Todd 1993

S.C. Todd, *The Shape of Athenian Law*, Oxford 1993.

Todd 2006

S.C. Todd, Some Notes on the Regulation of Sexuality in Athenian Law, in H.-A. Rupprecht (hrsg.), *Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 2006, 93-111.

Wallace 1998

R.W. Wallace, Unconvicted or Potential «àtimoi» in Ancient Athens, *Dike* 1 (1998), 63-78.

Wallace 2006

R.W. Wallace, Withdrawing *graphai* in Ancient Athens: A Case Study in 'Syco-phancy' and Legal Idiosyncrasies, in H.-A. Rupprecht (hrsg.), *Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 2006, 57-66.

Winkler 1990

J.J. Winkler, *The Constraints of Desire: The Anthropology of Sex and Gender in Ancient Greece*, New York - London 1990.

Youni 2019

M.S. Youni, Atimia in Classical Athens: What the Sources Say, in L. Gagliardi - L. Pepe (eds.), *Dike. Essays on Greek Law in Honor of Alberto Maffi*, Milano 2019, 361-378.

Youni 2020

M.S. Youni, Partial Atimia in Athenian Law, in A. Dimipoulou - A. Helmis - D. Karambelas (eds.), *Ιούλιαν Βελισσαροπούλου επαινέσαι. Studies in Ancient Greek and Roman Law*, Athenai 2020, 343-354.

Copyright (©) 2025 Paolo Autino

Editorial format and graphical layout: copyright (©) LED Edizioni Universitarie



This work is licensed under a Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives – 4.0 International License

*How to cite this paper:* P. Autino, *Λ'ἀτιμία del cittadino prostituto nell'Atene dell'età classica*, *Erga-Logoi* 13.1 (2025), 69-91. <https://doi.org/10.7358/erga-2025-001-autp>